


# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 23 giugno 2014

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### LEGGE 23 giugno 2014, n. 89.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. (14G00102)..... Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali


DECRETO 18 giugno 2014.

Cancellazione di varietà ortive iscritte al registro nazionale. (14A04733)..... Pag. 17


#### Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola frantoio sociale «La Olearia» - Piglio», in Piglio e nomina del commissario liquidatore. (14A04703)..... Pag. 19



DECRETO 21 maggio 2014. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «I Romanisti Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (14A04704).</b> Pag. 19	DETERMINA 12 giugno 2014. <b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 604/2014). (14A04723)</b> ..... Pag. 25
DECRETO 21 maggio 2014. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «F.P. Trasporti - Società cooperativa in liquidazione», in Pianezza e nomina del commissario liquidatore. (14A04705)</b> ..... Pag. 20	DETERMINA 12 giugno 2014. <b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 603/2014). (14A04724)</b> ..... Pag. 26
DECRETO 21 maggio 2014. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Alianza Service Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (14A04706)</b> ..... Pag. 21	DETERMINA 12 giugno 2014. <b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Perjeta», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 611/2014). (14A04725)</b> ..... Pag. 27
DECRETO 21 maggio 2014. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Agricola C. da Giardino», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore. (14A04707)</b> ..... Pag. 21	DETERMINA 12 giugno 2014. <b>Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Adecetris». (Determina n. 607/2014). (14A04726)</b> ..... Pag. 29
DECRETO 22 maggio 2014. <b>Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Omnia Professional», in Bari. (14A04702)</b> ..... Pag. 22	DETERMINA 12 giugno 2014. <b>Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Venital». (Determina n. 613/2014). (14A04727)</b> ..... Pag. 30
DECRETO 29 maggio 2014. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «ATS 2000 - Avionica Telecomunicazioni Sistemi - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (14A04708)</b> ..... Pag. 23	DETERMINA 12 giugno 2014. <b>Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Ilg Vena». (Determina n. 614/2014). (14A04728)</b> ..... Pag. 32
DECRETO 13 giugno 2014. <b>Fissazione, per l'anno 2014, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. (14A04689)</b> ..... Pag. 23	DETERMINA 12 giugno 2014. <b>Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Avastin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 598/2014). (14A04729)</b> ..... Pag. 34
<b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b>	
<b>Agenzia italiana del farmaco</b>	
DETERMINA 10 giugno 2014. <b>Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Generflon», in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 174/2014). (14A04719)</b> ..... Pag. 24	



## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria». (14A04717) ..... Pag. 36

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 giugno 2014 (14A04665) ..... Pag. 158

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 giugno 2014 (14A04666) ..... Pag. 158


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 giugno 2014 (14A04667) ..... Pag. 159

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 giugno 2014 (14A04668) ..... Pag. 159

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 giugno 2014 (14A04669) ..... Pag. 160

**Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti**

Approvazione della tariffa per lo svolgimento del servizio di rimozione della neve/ghiaccio dagli aeromobili (de-icing), presso lo scalo di Verona Villafranca. (14A04686) ..... Pag. 160



## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.».**

## AVVERTENZA:

— Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## TITOLO I

## RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI

## Capo I

RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO  
LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

## Art. 1.

*Riduzione del cuneo fiscale  
per lavoratori dipendenti e assimilati*

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico, e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel

comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.».

2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.


3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. *Il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta.*

5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. *Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).*

6. (Soppresso).

7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.



reria», capitolo 3100 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. A norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi del conto corrente.

5. La CDP S.p.a. subentra nel conto corrente n. 29813 già intestato a Cassa depositi e prestiti e che viene rinominato «CDP S.p.a. - gestione separata - aumento capitale ISPA». Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde un interesse determinato e liquidato sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. Per l'anno 2003, gli interessi sulla giacenza del citato conto corrente sono computati dalla data di trasformazione sino al 31 dicembre.

6. Sono aperti i seguenti conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato intestati al Ministero dell'economia e delle finanze:

a) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - erogazioni su mutui trasferiti»;

b) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - gestione conti correnti e assegni postali»;

c) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - capitale B. P. F. trasferiti»;

d) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - interessi su B. P. F. trasferiti»;

e) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - servizio incassi e pagamenti».

7. Sui conti correnti di cui al comma 6 sono versate le disponibilità rivenienti dalla estinzione dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, a servizio delle funzioni, attività e passività trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente decreto, e dall'estinzione dei debiti della Cassa depositi e prestiti, alla data di trasformazione in società per azioni, verso l'erario per le imposte maturate sui buoni fruttiferi postali rimborsati, e verso Poste italiane S.p.a., per la movimentazione dei flussi sul risparmio postale.”.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A):

“Art. 3. (L.) Emissione.

1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno ed estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le società di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;

b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalità si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);

b-bis) di disporre l'emissione di tranches di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;

c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse

tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L.)

2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro può derogare alle norme di contabilità di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1. (L.)”.

## Art. 12 - bis

### Canoni delle concessioni demaniali marittime

1. I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Gli enti gestori intensificano i controlli volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento nei termini previsti dei canoni di cui al presente comma.

2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «15 maggio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».

#### Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni:

“Art. 03. 1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

